REGOLAMENTO (CEE) N. 2737/77 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 537/70, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura [1],

visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 339/77 [3], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 315/68, gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere misure derogatorie per quanto riguarda determinati criteri delle norme di qualità, onde consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di taluni paesi terzi ;

considerando che, in virtù delle disposizioni fitosanitarie vigenti in Giappone, i bulbi di « hyacinthus orientalis » importati devono essere coltivati almeno per un anno prima di poter essere immessi in commercio ; che nello spazio di un anno il calibro dei bulbi di « hyacinthus orientalis » aumenta di almeno 2 centimetri ;

considerando che occorre tener conto di questo fatto e modificare corrispondentemente il calibro minimo dei bulbi di cui trattasi, esportati verso il Giappone ;

considerando che è necessario completare in conseguenza le disposizioni del regolamento (CEE) n. 537/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2971/76 [5] ;

considerando che occorre limitare la durata di validità del presente regolamento per un periodo che permetta di apprezzarne la sua efficacia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante ed i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 537/70 è modificato come segue :

1. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la dicitura « hyacinthus orientalis ».

2. Nell'allegato è aggiunto il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 48 del 19. 2. 1977, pag. 2.
(4) GU n. L 67 del 24. 3. 1970, pag. 10.
(5) GU n. L 339 dell'8. 12. 1976, pag. 17.

ALLEGATO

Designazione dei prodotti	Tipo di confezione	Paese terzo di destinazione	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
Hyacinthus orientalis	ogni confezione	Giappone	12 cm	12 — 14